

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura avv. Pasquale Guida

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso**Reato- Soggetto attivo- Addetto carburanti azienda concessionaria pubblico servizio****Cassazione Penale, n. 11631 del 27.02.2020-07.04.2020, Sez. 6****Reato- Soggetto attivo- Addetto carburanti azienda concessionaria pubblico servizio****MASSIMA**

È principio di diritto quello secondo cui debba riconoscersi la circostanza aggravante comune di "abuso di relazioni di prestazione di opera", ex art. 61, comma 1, n. 11 c.p., in relazione a condotte appropriative di carburante commesse da un dipendente della ditta appaltatrice dei servizi di pulizia svolti in favore di un'azienda di trasporto pubblico ai cui locali aveva libero accesso, tenuto conto che essa ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto.

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VILLONI	Orlando - Presidente	-
Dott. GIORGI	Maria S - Consigliere	-
Dott. BASSI	A. - rel. Consigliere	-
Dott. SILVESTRI	Pietro - Consigliere	-
Dott. PATERNO' RADDUSA	Benedet - Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.R.G., nato il (OMISSIS);
 E.P., nato il (OMISSIS);
 G.A., nato il (OMISSIS);
 G.S., nato il (OMISSIS);
 G.M., nato il (OMISSIS);
 G.G., nato il (OMISSIS);
 R.L., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 04/10/2019 della Corte d'appello di Salerno;
 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessandra Bassi;
 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. De Masellis Mariella, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
 udito il difensore della parte civile "Sicurezza Trasporti Autolinee - SITA SUD s.r.l.", Avv. Paolo De Angelis, che ha concluso come da conclusioni scritte e nota spese;
 uditi i difensori, uditi i difensori, avv. Marika Ballarin in sostituzione dell'avv. Maria Cristina Colonnelli per G.M., avv. Genoveffa Stanco in sostituzione dell'avv. Cesare Napoli per D.R.G. nonchè in sostituzione dell'avv. Giuseppe Della Monica per E.P. e R.L., i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Salerno - in riforma dell'appellata sentenza resa il 22 febbraio 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno all'esito del giudizio abbreviato - ha riconosciuto a tutti gli odierni ricorrenti le circostanze attenuanti generiche, riducendo, per l'effetto, la

pena loro inflitta in primo grado, ed ha confermato nel resto l'impugnata decisione.

1.1. Giova precisare che, sub capo A), E.P. e G.S. sono imputati del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2 e artt. 110 e 314 c.p., il primo, quale dipendente della "Sicurezza Trasporti Autolinee

SITA SUD s.r.l." (di qui in avanti "SITA SUD s.r.l."), affidataria del servizio di pubblico trasporto per la Regione Campania, precisamente quale addetto al deposito di (OMISSIS) con mansioni di distribuzione del carburante ai mezzi utilizzati per il servizio pubblico e dunque incaricato di un pubblico servizio, gli altri quali extranei, per essersi appropriati ripetutamente di carburante di proprietà della "SITA SUD s.r.l." di cui E. aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio. Con i successivi capi d'imputazione, E.P. è imputato di ulteriori condotte di peculato continuato commesse sia da solo sub capo G), sia in concorso con i ricorrenti di seguito indicati: G.S. e G.A. sub capo B); G.S. e G.G. sub capo C); G.A. sub capo D); Luciano R. sub capo E) e G.M. (sotto il capo non meglio indicato). Infine, sub capo F), è contestato a D.R.G. il delitto di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 624 c.p., art. 625 c.p., n. 7 e art. 61 c.p., n. 11, perchè, approfittando del rapporto di prestazione d'opera derivante dalla qualifica di operatore di esercizio della "PUMA s.r.l." appaltatrice della "SITA SUD s.r.l." per lo svolgimento del servizio di pulizia, si appropriava in due occasioni di carburante di quest'ultima società.

1.2. In via di estrema sintesi, mette conto di notare come il presente procedimento abbia ad oggetto una serie continuata di appropriazioni poste in essere dall'intraneus E.P. - con il ruolo sopra precisato di addetto alla distribuzione del carburante agli autobus per il servizio pubblico presso il deposito di (OMISSIS) - in concorso, a seconda dei casi, con il collega G.M. o con i privati cittadini G.S., G.G. e G.A. e R.L., appropriazioni aventi ad oggetto diversi litri di gasolio prelevato dalla pompa erogatrice presso il deposito della società "SITA SUD s.r.l.", incaricata del pubblico servizio di trasporto. Come si è già dato conto nel paragrafo precedente, al D.R. sono invece contestati due episodi di furto di gasolio, commessi quale privato, approfittando del rapporto di prestazione d'opera con la suddetta società di trasporto.

1.3. A sostegno della decisione, la Corte territoriale ha ripreso e fatto proprie le considerazioni svolte dal Gup quanto alla veste pubblicistica ricoperta da E.P., richiamando sul punto il precedente - interno - di questa Corte, reso nel sub-procedimento incidentale de libertate nei confronti del medesimo; ha escluso la ravvisabilità dei presupposti dell'art. 117 c.p.

invocato da taluni ricorrenti ed ha confermato il giudizio di colpevolezza espresso a carico del D.R. con le circostanze aggravanti ascrittegli, riducendo nondimeno la pena nei confronti di tutti gli appellanti in virtù delle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

2. Nei ricorsi a firma dei rispettivi difensori di fiducia, i ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p..

3. D.R.G. eccepisce:

3.1. la violazione di legge in relazione all'art. 429 c.p.p., comma 2 o art. 552 c.p.p., comma 2, per avere la Corte d'appello erroneamente rigettato l'eccezione di nullità della sentenza per indeterminatezza dell'imputazione sub capo F), non potendo il mero riferimento alla data ed al luogo del commesso reato ritenersi idoneo a descrivere compiutamente le condotte ascritte all'imputato sì da consentirgli di approntare un'effettiva difesa anche in relazione alle circostanze aggravanti, con specifico riguardo alle mansioni da egli ricoperte in seno alla "PUMA s.r.l." quanto al contestato sfruttamento indebito del rapporto d'opera.

3.2. Con il secondo motivo, D.R. deduce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta offensività della condotta ed alla stimata integrazione delle circostanze aggravanti, per avere la Corte distrettuale omesso di considerare che si è trattato di due soli episodi di furto di quantità indeterminate di gasolio, là dove la quantificazione in 60 litri poggia su di un dato presuntivo rappresentato dalla capienza del serbatoio dell'auto del prevenuto, e che la quantità di carburante sottratto aveva un valore di poche decine di Euro.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta integrazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p., n. 7 e art. 61 c.p., n. 11. La difesa rileva, quanto alla prima circostanza, che non v'è prova del rapporto di appalto dei lavori di pulizia da parte della "PUMA s.r.l." nei locali della "SITA SUD s.r.l." e che non è comunque configurabile una prestazione d'opera tra l'imputato e la persona offesa tale da avere agevolato la

commissione del reato; quanto alla seconda circostanza, che - giusta l'indeterminatezza della contestazione - non può ritenersi che la condotta abbia pregiudicato o messo in pericolo il servizio pubblico, non essendo stato chiarito se il gasolio fosse destinato agli automezzi adibiti al pubblico trasporto ovvero alle vetture di servizio della società "SITA", aggiungendo che, ad ogni modo, non è dato di comprendere come il furto di qualche decina di litri possa avere compromesso il servizio pubblico.

3.4. Con il quarto motivo, l'imputato deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.. A sostegno del motivo, il ricorrente evidenzia, da un lato, come la Corte campana non abbia considerato la non abitudine delle condotte ascritte, essendosi trattato di due soli episodi di furto; dall'altro lato, come non vi sia incompatibilità fra il riconoscimento della continuazione e l'applicazione della causa di non punibilità in oggetto e come, pertanto, il primo giudice abbia errato nel ritenere sussistente un automatismo fra la continuazione e l'abitudine, poi recepito dal giudice d'appello.

3.5. Con il quinto ed ultimo motivo, D.R. rileva la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena.

4. Nei ricorsi presentati dal comune difensore, G.A., G.S. e G.G. eccepiscono, con argomenti perfettamente identici, la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 117, 314 e 358 c.p., per avere i decidenti di merito ritenuto integrato il delitto di peculato sebbene facciano difetto nella specie, da un lato, la qualifica di incaricato di un pubblico servizio in capo all' E., dall'altro lato, i presupposti del concorso di persone nel delitto. Il difensore degli imputati evidenzia come i Giudici della cognizione abbiano poggiato la ritenuta veste dell' E. di incaricato di un pubblico servizio sulla base della natura di "certificazione" delle annotazioni sui brogliacci delle operazioni di rifornimento del carburante, attribuendo con ciò rilevanza esterna e pubblicistica a documenti aventi, invece, valenza meramente interna, inidonei ad incidere sulla politica di gestione dell'ente o ad acquisire rilevanza esterna presso terzi. Rimarca inoltre come E. svolgesse un'attività seriale, priva di qualunque profilo di discrezionalità o impegno

ideativo o organizzativo, limitandosi ad adempiere mere mansioni d'ordine predeterminate. Conclude come la condotta debba pertanto essere qualificata quale appropriazione indebita. Sotto diverso aspetto, la difesa nota come, nella specie, manchi del tutto la prova che i G. fossero a conoscenza della qualifica rivestita dall' E. e del potere certificativo connesso alla compilazione dei brogliacci dei consumi di carburante, di tal che non può ritenersi dimostrata l'integrazione dell'elemento soggettivo. Infine, lamenta il difetto di motivazione in ordine alla denegata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 117 c.p., rimarcando come la Corte d'appello si sia trincerata dietro una presunzione di conoscenza o conoscibilità, senza considerare la peculiarità della presunta qualifica e le caratteristiche dei ricorrenti.

5. Nell'atto a firma del patrono di fiducia, G.M. eccepisce la violazione di legge penale in relazione all'art. 358 c.p. nella parte in cui i giudici di merito hanno riconosciuto all' E. la veste di incaricato di un pubblico servizio. La difesa rimarca come E., lungi dallo svolgere un'attività certificativa, si limitasse ad adempiere a mansioni solo materiali ed esecutive, atteso che egli - quale "operatore di manutenzione" addetto alla pompa di rifornimento del carburante per i mezzi di trasporto pubblico urbano provvedeva al materiale rabbocco e, immediatamente dopo, annotava gli estremi del rifornimento effettuato (indicando le quantità di carburante erogata ed il mezzo rifornito) sugli appositi moduli predisposti dall'azienda datrice di lavoro, non aventi natura contabile e del tutto privi di efficacia probatoria esterna verso terzi (come ritenuto dai giudici di merito), assumendo rilevanza solo interna ai fini della rendicontazione del carburante erogato e dell'individuazione dei mezzi riforniti. Richiama a sostegno il precedente nel quale questa Corte ha escluso la veste di incaricato di un pubblico servizio in capo all'autista giudiziario, in relazione ad un'analoga condotta di appropriazione di carburante, sul presupposto che il registro sul quale venivano annotati i chilometri percorsi e i consumi effettuati costituissero semplice brogliaccio privo di qualunque rilevanza esterna. Aggiunge che le attestazioni attribuite all' E. non comportavano alcuna manifestazione di volontà della pubblica amministrazione, nè avevano riflesso sulle scelte aziendali della "SITA SUD s.r.l." che, per quanto concessionaria di un servizio pubblico, è comunque soggetto di diritto

privato operante sul libero mercato. In ultimo, sottolinea come facesse, ad ogni modo, difetto in capo a G.M. la consapevolezza circa la qualifica pubblicistica dell' E..

6. Nell'atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, E.P. e R.L. chiedono l'annullamento della sentenza per un unico comune motivo, col quale eccepiscono la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 358 c.p., comma 2, per avere i Giudici della cognizione erroneamente ravvisato in capo al primo la qualifica di incaricato di un pubblico servizio e ritenuto, di conseguenza, sussumibili le appropriazioni da egli commesse in concorso con i correi nel peculato anzichè nell'appropriazione indebita. La difesa evidenzia come l'art. 358 c.p., comma 2 escluda espressamente dall'ambito del pubblico servizio le attività consistenti nello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e nella prestazione di opera meramente materiale e come la qualifica pubblicistica presupponga un apprezzabile sfera di autonomia discrezionale, tipica della mansione di concetto ed inconciliabile con lo svolgimento di incarichi predefiniti, nonchè l'attribuzione di poteri di scelta e di valutazione. Rimarca come, in applicazione di tali coordinate

ermeneutiche, questa Corte di legittimità abbia di recente escluso la qualifica di incaricato di un pubblico servizio in capo all'addetto della biglietteria di trasporto pubblico, riconoscendo lo svolgimento da parte di questi di un'attività meramente materiale, d'ordine ed esecutiva di operazioni interamente predefinite nelle loro caratteristiche, non comportanti alcun impegno ideativo organizzativo nè scelte discrezionali.

Analoghe considerazioni sono state svolte dalla giurisprudenza di legittimità allorchè ha escluso la qualifica di incaricato di un pubblico servizio in capo al commesso giudiziario, all'addetto alla lavorazione della posta prioritaria presso un centro di meccanizzazione postale ed al dipendente comunale addetto all'inserimento delle pratiche edilizie. La difesa osserva, per altro verso, come la Corte d'appello abbia apoditticamente fondato la condanna sul presupposto che E. fosse munito di un "potere certificativo", omettendo di indicare gli elementi da cui desumerne la sussistenza, tanto più considerato che la titolarità di poteri certificativi comporterebbe l'attribuzione all'imputato, non già della qualità di incaricato di un pubblico servizio, ma di quella di pubblico ufficiale.

DIRITTO

1. Sono inammissibili i ricorsi proposti dagli imputati del delitto di peculato (tutti i ricorrenti ad esclusione del D.R.).

1.1. Mette conto di rilevare preliminarmente come detti impugnanti non pongano in discussione l'acclarata appropriazione reiterata di carburante pacifica alla luce delle ammissioni dell' E. sin dalla fase delle indagini preliminari e delle risultanze delle riprese audio video eseguite mediante il sistema di controllo visivo posto sul luogo dei fatti all'indomani dell'esposto anonimo (due microcamere collocate all'interno nel deposito della SITA SUD s.r.l. e altre due microcamere nell'ufficio tecnico del capo officina della medesima azienda) -, ma impernino tutte le loro doglianze sulla confutazione della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo a E.P..

1.2. Peraltro, nello sviluppo di tali deduzioni, i ricorrenti reiterano le stesse censure già dedotte in appello e ripropongono i medesimi argomenti già sottoposti al vaglio della Corte territoriale al riguardo, il che - secondo i consolidati principi espressi da questa Corte - rende aspecifici e,

dunque, inammissibili le doglianze (ex plurimis Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

1.3. Soprattutto, nel rinnovare la questione concernente la qualifica soggettiva di E.P., gli impugnanti trascurano di considerare la decisione resa da questa Corte in questo stesso procedimento - precisamente nel sub-procedimento incidentale de liberate su ricorso ex art. 311 c.p.p. dello stesso E. -, con la quale si è espressamente riconosciuta la veste di incaricato di pubblico servizio al prevenuto quale addetto al rifornimento di carburante dei mezzi dell'azienda concessionaria del servizio di pubblico trasporto (Sez. 6, n. 20326 del 26/02/2015, Esposito, Rv. 263545).

Non può difatti sottacersi come tale precedente interno, sia pure reso come precisato - a soli fini cautelari, involga la medesima questione di diritto dedotta nella fase di merito, segnatamente quella concernente l'inquadramento giuridico della fattispecie con specifico riguardo alla qualifica - pubblicistica o meno - ricoperta dall' E..

Precedente interno che non può non mantenere piena ed inalterata validità giusta la perfetta sovrapposibilità della ricostruzione storico-fattuale della vicenda in quanto basata sulle medesime emergenze processuali. Va invero rimarcato come il processo sfociato nella sentenza in verifica sia stato celebrato con il giudizio abbreviato, dunque sulla base degli stessi atti raccolti nel corso delle investigazioni già posti a base della cautela personale, e come, d'altra parte, i Giudici della cognizione abbiano ricostruito i fatti criminosi sub iudice negli stessi termini già delineati ai fini dell'art. 273 c.p.p..

1.4. Tanto premesso, ritiene la Corte di dover ribadire il principio di diritto in precedenza affermato.

Quale addetto alla distribuzione del carburante dell'azienda "SITA SUD s.r.l.", concessionaria del servizio di pubblico trasporto, E.P. svolgeva una funzione strettamente accessoria al servizio pubblico, dal momento che si occupava del rifornimento degli automezzi abilitati al trasporto pubblico e, per tale via, contribuiva e, dunque, partecipava all'effettivo svolgimento del servizio pubblico.

Occorre invero rammentare che l'art. 358 c.p.p. - come riscritto con la L. 26 agosto 1990, n. 86 - definisce l'incarico di un pubblico servizio come colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto d'impiego con un determinato ente pubblico. Il legislatore del 1990, nel delineare la nozione di incarico di pubblico servizio, ha dunque privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, utilizzando la locuzione "a qualunque titolo" ed eliminando ogni riferimento, contenuto invece nel vecchio testo dell'art. 358 c.p.p., al rapporto d'impiego con lo Stato o altro ente pubblico. Non si richiede quindi che l'attività svolta sia direttamente imputabile ad un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. Al contrario, il capoverso dell'art. 358 c.p. esplicita il concetto di servizio pubblico, ritenendolo formalmente omologo alla funzione pubblica di cui al precedente art. 357, ma caratterizzato dalla mancanza di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi tipici di quest'ultima. Il parametro di delimitazione esterna del pubblico servizio è identico a quello della pubblica funzione ed è

costituito da una regolamentazione esterna di natura pubblicistica, che vincola l'operatività dell'agente o ne disciplina la discrezionalità in coerenza col principio di legalità (ex multis, da ultimo, Sez. 6, n. 39359 del 07/03/2012, Ferrazzoli, rv. 254337; Sez. 6, n. 6405 del 12/11/2015, Minzolini, Rv. 265830; Sez. 6, n. 10875 del 23/11/2016, Carloni, Rv. 272079).

1.5. D'altra parte, come rilevato nel precedente interno e ribadito dai Giudici di merito, E. non si limitava a prestare semplici mansioni d'ordine o un'opera meramente esecutiva, espressamente escluse dall'area pubblicistica per volontà del legislatore ai sensi dell'art. 358 c.p., comma 2.

Come attestato dalla certificazione rilasciata dal Direttore della "SITA SUD s.r.l. in data 16 ottobre 2014 (depositata dalla difesa dello stesso E. dinanzi alla Corte campana e riportata, in parte, a pagina 13 della sentenza in rassegna) E., "oltre ad eseguire materialmente i rifornimenti agli autobus aziendali, compila apposita modulistica sulla quale trascrive le matricole dei mezzi oggetto di rifornimento, la posizione finale del contatore gasolio ed i litri riforniti sull'autobus". L'imputato, dunque, non si limitava ad espletare operazioni di materiale rabbocco del gasolio agli autobus di linea, ma era deputato alla tenuta del registro del carburante del deposito di (OMISSIS) della "SITA SUD s.r.l.", sul quale doveva trascrivere le quantità erogate di gasolio ad ogni mezzo di pubblico trasporto facente capo alla sede amalfitana della società: compilazione dei registri dei litri di carburante somministrati imprescindibile per la programmazione degli acquisti di tale bene essenziale per l'erogazione del servizio pubblico nonchè rilevante ai fini della gestione economica e contabile dell'azienda concessionaria, soggetta a regole ed a controlli, anche pubblici (v. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata).

1.6. Alla stregua di tali considerazioni, si deve dunque ribadire la correttezza della ravvisata qualità pubblicistica in capo all' E. necessaria ai fini dell'integrazione del delitto di peculato, trattandosi di soggetto addetto - sia formalmente, sia in concreto - allo svolgimento di mansioni, non meramente esecutive, strettamente connesse all'erogazione del servizio pubblico di trasporto e, dunque, comprese nella cornice tracciata dall'art. 358 c.p..

1.7. Errano i ricorrenti là dove contestano tale conclusione, evidenziando come i registri del carburante avessero rilevanza meramente interna e come, pertanto, non fosse identificabile in capo all' E. un "potere certificativo", aggiungendo che il riconoscimento di un siffatto potere non potrebbe comportare la qualifica di pubblico ufficiale in luogo di quella di incaricato di un pubblico servizio, giusta previsione dell'art. 357 c.p..

Va, invero, rimarcato come la compilazione dei registri carburante dell'azienda (con indicazione delle matricole dei mezzi riforniti e dei litri somministrati) sia stata valorizzata dai Giudici di merito e, prima, da questa Corte nella già ricordata sentenza n. 20326/2015, non per attestare un potere certificativo in senso proprio in capo all' E. - non essendo revocabile in dubbio la natura meramente interna di tali documenti -, quanto per rilevare lo svolgimento da parte del medesimo di mansioni non meramente esecutive o d'ordine, ma anche di concetto, implicanti un impegno ideativo, una sia pur minima autonomia valutativa e, soprattutto, una responsabilità in relazione all'attestazione dei consumi, rilevante ai fini degli approvvigionamenti di gasolio da parte della concessionaria e, quindi, tale da incidere, sia pure in via indiretta, sulle scelte organizzative ed economiche dell'azienda, da espletare in conformità alla concessione pubblica, contratto di diritto comune di rilevanza amministrativa e pubblica.

1.8. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità richiamata dai ricorrenti a sostegno della tesi volta a confutare la veste di incaricato di un pubblico servizio dell' E. riguarda, a ben vedere, fattispecie concrete assai diverse da quella sub iudice.

Il precedente relativo all'autista giudiziario appropriatosi dei buoni per l'acquisto di benzina a lui affidati per lo svolgimento del servizio (Sez. 6, n. 43704 del 10/10/2001, Iracà, Rv. 221122), quello dell'addetta alle vendite dei titoli di viaggio al pubblico di Trenitalia S.p.a. presso una stazione ferroviaria appropriatasi del prezzo del biglietto ferroviario (Sez. 6 n. 45465 dell'11/07/2018, Rebutti, non mass.) o quello del commesso del Tribunale imputato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio per avere preteso una somma di denaro per la consegna di una copia di

una sentenza ad un avvocato (Sez. 1, n. 36676 del 14/06/2013, Pmt in proc. Lepre, Rv. 256886) poggiano tutti sul rilevato svolgimento da parte di tali soggetti di semplici mansioni di ordine ovvero di attività meramente materiali e/o predefinite, difformemente da quanto si è detto valere per l' E..

1.9. Conclusivamente, ribadita la veste di incaricato di un pubblico servizio dell' E., ineccepibilmente i Giudici campani hanno ritenuto integrata la fattispecie del peculato, essendosi l'intraneus appropriato, in concorso con gli extranei, di un bene altrui - id est del carburante - di cui il primo aveva il possesso in ragione delle mansioni pubblicistiche ricoperte.

2. Parimenti reiterativo di una deduzione già coltivata in appello è il rilievo con cui G.A., G.S. e G.G. si dolgono dell'omesso riconoscimento dell'art. 117 c.p..

2.1. Da un lato, i decidenti di merito hanno dato conto dell'integrazione del dolo della condotta appropriativa e, soprattutto, della consapevolezza in capo ai ricorrenti della veste pubblicistica dell' E., trattandosi dei fratelli del coimputato G.M., anch'egli dipendente - come l' E. - della "SITA SUD s.r.l.", delle modalità esecutive delle plurime appropriazioni e della circostanza - a loro nota - che l'intraneus provvedesse, oltre al materiale rabbocco del carburante, anche alla certificazione del quantitativo di gasolio di volta in volta erogato (v. pagine 13 e 14 della sentenza impugnata).

La motivazione svolta sul punto dalla Corte di merito risulta, pertanto, perfettamente conforme alla lezione ermeneutica di questo Giudice di legittimità, secondo cui, in tema di concorso di persone, l'estensione al concorrente extraneus della responsabilità a titolo di reato proprio, ai sensi dell'art. 117 c.p., presuppone la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente intraneus, quanto meno a titolo di colpa in concreto, non essendo consentita l'attribuzione di una responsabilità a titolo di dolo ad un soggetto che senza dolo nè colpa non si sia rappresentata l'esistenza della qualifica soggettiva dell'intraneus (Sez. 6, n. 25390 del 31/01/2019, Gorbunova, Rv. 276804).

2.2. Altrettanto ripetitivo di una questione già dedotta col gravame è l'ulteriore tema concernente la circostanza attenuante di cui alla seconda parte dell'art. 117 c.p..

Mitigazione di pena ineccepibilmente denegata dalla Corte campana, là dove ha evidenziato come tutti i ricorrenti extranei non fungessero da "meri complici secondari", ma prendessero direttamente parte all'azione penalmente rilevante, quali attori dell'appropriazione del gasolio ovvero svolgendo la funzione di "palo" (v. pagine 14 e 15 della sentenza impugnata), il che rende non applicabile l'elemento circostanziale invocato, in ossequio alle indicazioni di questa Corte regolatrice (Sez. 2, n. 5522 del 19/03/1992, Merli ed altri, Rv. 190852).

3. E' inammissibile anche il ricorso proposto nell'interesse di D.R.G..

3.1. Meramente ripetitivo di una questione già dedotta in appello è il primo motivo, con cui il ricorrente denuncia l'indeterminatezza dell'imputazione (sub punto 3.1 del ritenuto in fatto).

Come esattamente rilevato dal Collegio di merito (v. pagina 18 della sentenza impugnata), nella specie, da un lato, non v'è materia per la censurata aspecificità del libello accusatorio, stante la puntuale contestualizzazione delle condotte furtive nel capo F); dall'altro lato, siffatto vizio dell'imputazione, quand'anche fosse stato sussistente, integrando una nullità non assoluta, sarebbe stato comunque sanato dalla richiesta ex art. 438 c.p.p., in quanto implicante necessariamente l'accettazione dell'imputazione formulata dall'accusa, conformemente ad un orientamento ermeneutico ormai consolidato (v. da ultimo Sez. 4, n. 18776 del 30/09/2016, dep. 2017, Boccuni e altri Rv. 269880), fra l'altro, recepito nel testo dell'art. 438 c.p.p., comma 6 bis di recente introduzione.

4. Anch'esse reiterative di deduzioni già coltivate in appello, in fatto e comunque all'evidenza destituite di fondamento sono le doglianze concernenti la censurata applicazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 c.p., n. 7 e art. 61 c.p., n. 11 (secondo e terzo motivo sub punti 3.2 e 3.3 del ritenuto in fatto).

4.1. Come attentamente ricostruito e dato conto dai Giudici di merito, D.R. si appropriava in due occasioni di gasolio della "SITA SUD s.r.l.", dunque di un bene destinato a rifornire gli autobus di linea della società concessionaria e pacificamente finalizzato all'assolvimento del pubblico servizio di trasporto (v. pagine 18 e 19

della sentenza impugnata), il che rende non revocabile in dubbio la sussistenza dei presupposti dell'elemento circostanziale di cui all'art. 625 c.p., n. 7.

4.2. D'altra parte, non presta il fianco a censure la ricostruzione compiuta dai Giudici campani nel quantificare le due appropriazioni di gasolio in misura ogni volta pari al "pieno" del serbatoio dell'auto del prevenuto, in quanto di per sè non implausibile e conforme all'id quod plerumque accidit; il che rende corretta la conclusione circa la ritenuta offensività della condotta, in quanto idonea a compromettere i beni giuridici tutelati dall'incriminazione, id est l'interesse della P.A. a mantenere l'integrità dei beni patrimoniali a lei affidati e ad evitare abusi dell'ufficio ricoperto da parte del pubblico funzionario.

4.3. Nè v'è materia per censurare il discorso giustificativo svolto dai decidenti di merito allorchè hanno ritenuto integrati i presupposti della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11.

Giusta ricostruzione della vicenda compiuta nelle sentenze di primo e di secondo grado, non è in dubbio che D.R. ponesse in essere le condotte appropriative proprio approfittando del libero accesso nei locali della "SITA SUD s.r.l." in virtù del rapporto di prestazione d'opera in qualità di dipendente della "PUMA s.r.l." appaltatrice della "SITA SUD s.r.l." per lo svolgimento dei servizi di pulizia (v. pagine 18 e 19 della sentenza impugnata).

Correttamente è stata allora ravvisata l'aggravante in oggetto: ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, l'espressione "abuso di relazioni di prestazione di opera" abbraccia, difatti, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un fare e che instaurino, comunque, tra le parti un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto (Sez. 6, n. 2717 del 11/12/1995 - dep. 14/03/1996, P.M. in proc. Panella, Rv. 204105).

5. All'evidenza destituito di fondamento è anche il quarto motivo, con cui il ricorrente si duole della denegata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (sub punto 3.4 del ritenuto in fatto).

5.1. Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il Collegio di merito ha respinto l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità in oggetto senza fare alcuna menzione dell'efficacia preclusiva del riconoscimento della continuazione fra i due episodi appropriativi contestati dal D.R. ovvero dell'abitudine delle condotte, limitandosi a fare riferimento peraltro del tutto esaustivamente - alla preclusione connessa ai limiti edittali di pena, giusta la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 625 c.p., n. 7 contestata e ritenuta sussistente (v. pagina 19 della sentenza in verifica). Per il furto aggravato ai sensi di cui al citato art. 625 c.p., n. 7, commina difatti la pena della reclusione da uno a sei anni, dunque superiore al tetto massimo di cinque anni di pena detentiva previsto dall'art. 131-bis c.p., comma 1.

6. E', infine, inammissibile il quinto ed ultimo motivo, con cui D.R. si duole della quantificazione del trattamento sanzionatorio (sub punto 3.5 del ritenuto in fatto).

6.1. Va al riguardo ribadito il principio più volte affermato da questa Corte, secondo il quale la determinazione della pena entro il minimo e il

massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è pertanto insindacabile nella sede di legittimità allorchè non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142), arbitrio ed irragionevolezza che non sono certamente ravvisabili nel discorso giustificativo svolto dal Giudice a quo a fondamento della pena inflitta in sentenza (v. pagina 19 della sentenza in verifica).

7. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche ciascuno al versamento di una somma che si ritiene congruo determinare in duemila Euro.

7.1. Viste le conclusioni depositate a verbale dalla parte civile "SITA SUD s.r.l.", R.L., G.G., G.M. e D.R.G. devono essere condannati a rifondere le spese di costituzione e rappresentanza sostenute nel presente grado dalla predetta società, che, avendo riguardo alle tariffe forensi ed all'impegno defensionale profuso, si ritiene equo liquidare in 3.510,00 Euro, oltre alle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.

PQM

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre R.L., G.G., G.M. e D.R.G. alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile "SITA SUD s.r.l." nel presente grado che liquida nella misura di 3.510,00 Euro, oltre a spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2020.